N.RG 357 / 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Borgo Valsugana

Sezione 01

Il Giudice di Pace di Borgo Valsugana Dott. TIZIANA TOMA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 357 / 2023 Ruolo Generale

contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istant SIMONA (

rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Lioia

rappr. e dif. dall'Avv. MANLIO ARNONE

E

Controparte: FASTWEB SPA (12878470157)

rappr. e dif. dall'Avv. MARGHERITA GRASSI CATAPANO

Conclusioni per l'attrice:

tutto ciò premesso, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate e precisate, con vittoria di spese di giudizio e distrazione ai procuratori antistatari.

Conclusioni per la convenuta:

per tutto quanto sopra si insiste nell'accoglimento delle precisate conclusioni, come da foglio depositato in allegato alle note scritte in udienza.

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

La presente controversia è stata introdotta con ricorso, ex art. 316 c.p.c., da parte della Sig. [redacted] Simona la quale, sul presupposto dell'esistenza con la società Fastweb s.p.a. di un rapporto di somministrazione di servizi telefonici, relativamente all'utenza avente n° [redacted] ha dedotto: 1) di aver richiesto nel giugno 2022 il trasloco dei servizi telefonici presso altro indirizzo; 2) che il suddetto trasloco non era stato eseguito nei tempi promessi, risultando inevasi i plurimi reclami inoltrati al servizio clienti della resistente; 3) che solo in data 15/11/22 la resistente aveva provveduto all'attivazione dei servizi; 4) di aver instaurato il presente giudizio per vedere riconosciuto l'inadempimento o l'inesatto adempimento da parte della convenuta e la condanna di quest'ultima alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi o nel sito web ufficiale da contenersi nell'importo di € 1.200,00 o nella minor somma da quantificarsi in corso di causa.

La Fastweb, costituitasi in giudizio, ha resistito alle domande della ricorrente chiedendone il rigetto.

Al riguardo parte convenuta ha dedotto: 1) l'improcedibilità del giudizio poiché la ricorrente aveva esperito il tentativo di conciliazione dinanzi ad un organismo diverso da quelli istituiti dalla normativa di settore nonchè incompetente territorialmente; 2) l'insussistenza di un inadempimento contrattuale 3) l'infondatezza e l'inammissibilità della richiesta di indennizzi.

L'istruzione probatoria di causa condotta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta agli atti ha consentito di accertare quanto segue.

In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte convenuta, atteso che dalla documentazione agli atti risulta l'avvenuto esperimento da parte della ricorrente del tentativo di conciliazione dinanzi all'organismo Mediacon-ADR-srl", inserito nell'"Elenco degli organismi ADR nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali ai sensi dell'art. 141-decies del Codice del Consumo" in forza della delibera AGCOM n° 661/15/CONS, inoltre

non sussiste alcun vincolo di natura territoriale in relazione all'attivazione ed allo svolgimento dei procedimenti ADR dinanzi ai suddetti organismi (allegato A alla delibera Agcom 203/18/Cons).

Appare inoltre destituita di fondamento l'eccezione di parte convenuta di inammissibilità delle memorie depositate dalla ricorrente il 19/12/23, poiché, nel concreto, trattasi di note a verbale d'udienza con le quali quest'ultima controdeduce, anche tramite allegazione documentale, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta con comparsa di risposta del 06/12/23.

Nel merito, il rapporto intercorso fra le parti va ricondotto nello schema contrattuale del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.

Ciò detto, risultano circostanze non contestate da Fastweb il fatto che, a fronte della richiesta avanzata dall'utente in data 09/06/22, l'esecuzione del trasloco della linea telefonica fosse stato completato dalla convenuta solo in data 15/11/22.

Risulta inoltre che Fastweb con fattura n° [redacted] emessa in data 01/12/22 (doc. 5) avesse corrisposto all'utente l'importo di € 1210,73 per la causale "ritardo trasloco dal 29/07/22 al 15/11/22", a titolo di rimborso delle fatture emesse al precedente indirizzo.

Tanto premesso, la domanda svolta dalla ricorrente ha ad oggetto l'accertamento dell'inesatto adempimento della convenuta, costituito dalla tardiva esecuzione del servizio di trasloco della linea telefonica, presupposto dell'ulteriore domanda di condanna della Fastweb al pagamento degli indennizzi previsti dalla Carta Servizi.

Nel corso del processo è stato accertato che, a fronte della richiesta avanzata dall'utente in data 09/06/22 e nonostante gli obblighi contrattuali assunti dall'operatore telefonico nella Carta Servizi di eseguire il predetto servizio nel termine massimo di cinquanta giorni a decorrere dalla richiesta dell'utente, l'esecuzione del trasloco della linea telefonica veniva completato dalla convenuta solo in data 15/11/22.

Quindi spetta a Fastweb s.p.a. allegare e provare di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30/10/01 n° 13533).

E, quanto all'asserita impossibilità tecnica di eseguire il trasloco in parola, parte convenuta si è limitata a dedurre che la sede di provenienza e quella di destinazione del suddetto trasloco si trovassero in regioni diverse e che la richiesta fosse stata classificata come "variazione complessa", non fornendo però prova sufficiente in ordine all'effettiva verificazione della circostanza ostativa alla realizzazione del trasferimento in ordine alla causa e natura di tale blocco tecnico, risultando del tutto inidonee ai fini probatori le schermate prodotte in giudizio (Corte d'Appello di Bari, sent. n° 232/21).

Va osservato poi che gli obblighi nascenti dal contratto di somministrazione di servizi di telefonia impongono ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1375 e 1176, comma 2, c.c., trattandosi nel caso di Fastweb s.p.a. di operatore professionale.

Tanto premesso, va accertato l'inesatto adempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di tempestiva esecuzione del servizio di trasloco della linea nel rispetto del termine indicato nella Carta Servizi.

Inoltre risulta fondata la pretesa dell'utente di conseguire gli indennizzi indicati nella Carta Servizi Fastweb, con riferimento alla proposta di abbonamento residenziale sottoscritta dalla Sig. Scirè in data 14/04/17.

In relazione ad essa l'indennizzo giornaliero per il mancato trasloco, pari ad € 7,50, va calcolato a partire dalla scadenza del termine di 50 giorni decorrente dalla data della richiesta dell'utente, quindi dal 29/07/22 al 15/11/22.

Ne consegue la spettanza in favore dell'utente dell'indennizzo quantificato nell'importo di € 817,50 (€ 7,50 x 109 giorni).

Spetta inoltre alla ricorrente l'indennizzo conseguente all'omessa informazione da parte della somministrante in ordine al trasloco del servizio.

Pertanto, considerato il termine massimo per la risposta di cinquanta giorni previsto nella Carta Servizi della convenuta, per la tipologia di linea "ADSL Rame fuori rete", l'indennizzo, pari ad € 3,00 al giorno spettante all'utente per ogni giorno di ritardo a partire dal 29/07/22 e considerato il dies ad quem (15/11/22), per 100 giorni, è pari complessivamente ad € 300,00.

Risulta invece sfornita di allegazione probatoria la richiesta di indennizzo per mancata risposta ai reclami.

Per le ragioni sopra esposte la Fastweb s.p.a. va condannata al pagamento in favore della Sig. [redacted] della somma complessiva di € 1.117,50, oltre ad interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.

Trattandosi di credito di valuta, non spetta, poi, alla ricorrente la richiesta di rivalutazione monetaria in mancanza di allegazione e prova con riferimento al maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali, ex art. 1224, comma 2, c.c..

Infine non merita accoglimento la domanda, ex art. 96 c.p.c., poichè articolata dalla ricorrente solo in sede di memorie conclusive attesa la natura del presente giudizio e considerato inoltre che non risulta che parte convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, presupposti per pronunciare condanna al risarcimento danni, ai sensi del comma 1 dell'art. 96 c.p.c., né che abbia posto in essere una condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", ossia l'aver agito pretestuosamente, presupposto per pronunciare condanna ai sensi del comma 3, art. cit..

Con riferimento infine alle spese del presente giudizio, visto l'art. 91 c.p.c., valutata la soccombenza di parte convenuta, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia e dell'attività processuale concretamente espletata dalla ricorrente, il compenso è liquidato, nella misura omnicomprensiva di € 456,50 di cui € 118,00 per fase di studio, € 126,00 per fase introduttiva, € 212,50

per fase decisoria, oltre ad € 125,00 per spese esenti, oltre a spese forfettarie, ex art. 2 decreto in parola, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, nella misura di metà ciascuno.

P.Q.M

il Giudice di Pace di Borgo Valsugana, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe indicata, così decide:

- condanna Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della ricorrente la somma di **€ 1.117,50**, a titolo di indennizzi previsti nella Carta Servizi della convenuta, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

- condanna Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della ricorrente, a titolo di rifusione delle spese del presente giudizio, la somma complessiva di **€ 456,50** per compenso legale, oltre ad **€ 125,00** per spese esenti, oltre a spese forfettarie, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, nella misura di metà ciascuno.

Cosi deciso in Borgo Valsugana, lì 14-5-2024

Il Giudice di Pace: Dott. TIZIANA TOMA